



IN QUESTO NUMERO

- **Autorità Anticorruzione:** Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili.
- **Autorità Anticorruzione:** Attività di vigilanza e accertamenti ispettivi - Comunicato del Presidente del 28 aprile 2015.
- **Autorità Anticorruzione:** ultimi orientamenti applicativi in materia di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi.
- **Ministero dell'Interno:** Contributi delle città metropolitane e delle province alla finanza pubblica per complessivi 516,7 milioni di euro - Comunicato del 04 maggio 2015.
- **Elezioni amministrative e regionali 31 maggio 2015** - Tutte le informazioni sull'appuntamento elettorale.
- **Ministero dell'Interno:** Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2015.
- **Ministero della Salute:** Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
- **INPS:** "Arrotondamento dell'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria - Chiarimenti".
- **Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2194 del 30 aprile 2015:** la decisione di aderire alla convenzione Consip è di esclusiva competenza dirigenziale.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

Autorità Anticorruzione: Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili.

Con la Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 l'Autorità fornisce le linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di manutenzione degli immobili.

Il documento riguarda, in particolare, l'affidamento di contratti misti nei quali i servizi siano funzionalmente prevalenti rispetto ai lavori, ed affronta le principali problematiche riscontrate dall'Autorità nel settore, quali i criteri per la distinzione tra servizi e lavori, la necessità di effettuare un'attenta analisi dei fabbisogni e di programmare i servizi, l'attenzione che le stazioni appaltanti devono riporre nell'analisi del mercato di riferimento per definire aspetti rilevanti del disegno di gara quali il grado di integrazione dei servizi, la suddivisione in lotti e la determinazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Le linee guida forniscono anche un "quadro logico" delle possibili attività di manutenzione. Tale quadro, ricostruito sulla base delle prassi di acquisto, è finalizzato a fornire alle stazioni appaltanti uno strumento metodologico per inquadrare le diverse tipologie di attività (es. programmata, predittiva, migliorativa, a guasto) e implementare quelle più adatte in relazione al caso concreto.

Come per altri servizi avente carattere di complessità tecnico-organizzativa, l'Autorità ha suggerito di affidare i relativi contratti pubblici mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando, altresì, possibili elementi di valutazione tecnica da considerare per valutare la qualità delle offerte.

Secondo l'Autorità, per procedere al corretto inquadramento dell'appalto è necessario, in primo luogo, fare riferimento alla disciplina dei contratti misti, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività miste (comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture), il negozio giuridico deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente.

In applicazione di tale principio, il comma 2, lett. c), dell' art. 14 del Codice recita come segue:

«Un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un appalto pubblico di servizi».

Il comma 3 dell'art. 14 prosegue poi affermando che

«ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere

meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto».

In linea con il criterio sostanzialistico di derivazione comunitaria, la disposizione richiamata prevede, pertanto, che se l'oggetto principale del contratto è costituito da servizi e i lavori, benché di valore economico superiore al 50%, assumono carattere meramente accessorio, l'appalto sarà inquadrato come appalto di servizi.

Indicazioni operative per la corretta distinzione servizi/lavori:

Ai fini di una corretta applicazione del criterio del *quid novi*, è indispensabile che la stazione appaltante effettui un'attenta analisi della tipologia dei singoli interventi da eseguire. Qualora da tale analisi emerga la necessità di effettuare attività/lavorazioni che comportano una modificazione dello stato fisico dei beni/impianti, è necessario che la documentazione di gara preveda il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dal Regolamento per lo svolgimento delle stesse.

Al fine di evidenziare nel bando i servizi e i lavori da eseguire, si dovrà predisporre una tabella che specifichi analiticamente le diverse tipologie di attività, indicando per ciascuna di esse:

- la classificazione (se servizi o lavori);
- l'importo complessivo di tale attività;
- la qualificazione, certificazione, abilitazione ed ogni altra tipologia di

requisito richiesta dalla normativa vigente per la sua esecuzione;

- le modalità di pagamento del corrispettivo (a corpo, a canone, a misura, ecc.)

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6132

Autorità Anticorruzione: Attività di vigilanza e accertamenti ispettivi
- Comunicato del Presidente del 28 aprile 2015.

Con comunicato del Presidente del 28 aprile 2015, si forniscono alcuni criteri interpretativi relativi al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014.

L'art. 3, comma 3 del Regolamento - ispirato ai principi generali dell'Ordinamento giuridico, stabilisce, quale regola generale, che "Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell'Unità organizzativa competente per materia".

E' utile precisare che vanno considerati anonimi non solo gli esposti che non rechino alcuna sottoscrizione o ne rechino una illeggibile ma anche quelli che, pur apparendo riferibili ad un

soggetto, non consentono comunque di individuarlo.

In questa prospettiva, non è necessario (anche se è di sicuro opportuno) che il soggetto che invia un esposto all'Autorità alleggi la fotocopia di un documento identificativo;

è, invece, indispensabile che questi precisi le sue generalità, in modo da poter essere identificato ed eventualmente interpellato dagli uffici.

La disposizione regolamentare, individua una limitata possibilità di un utilizzo degli atti non riconducibili ad un soggetto individuato, in particolare, stabilendo che "nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l'esposto privo di sottoscrizione all'Ufficio ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza".

E' questa parte della disposizione che ha ingenerato i dubbi interpretativi sia sui limiti di utilizzo del contenuto dell'anonimo sia in ordine al significato da attribuire alla previsione che consente al dirigente del singolo ufficio di trasmettere gli stessi "all'Ufficio ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza".

La lettura corretta della norma regolamentare presuppone in primo luogo che gli esposti anonimi, giunti in qualsiasi modo all'Autorità, anche se

indirizzati al Presidente o ai Consiglieri, debbano essere assegnati, *ratione materiae*, agli uffici di vigilanza, secondo quelle stesse regole che valgono per gli atti regolarmente sottoscritti.

La regola generale è che essi debbano essere archiviati; e questo principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità.

L'eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono stati assegnati, elemento quest'ultimo, che come emerge chiaramente dall'indicazione della norma regolamentare, va valutato con particolare rigore.

Anche in questo caso, però, escluso che sulla sola scorta di un anonimo si possa avviare un'attività di vigilanza, il dirigente potrà tener conto del contenuto dell'atto non sottoscritto solo per ampliare o meglio calibrare un'attività di vigilanza, regolarmente avviata su istanza di parte o di ufficio.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6124

Autorità Anticorruzione: ultimi orientamenti applicativi in materia di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi.

Orientamento n. 15 del 30 aprile 2015

Le aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (ai sensi del d.lgs. 267/2000), qualificabili come enti pubblici economici, vanno ricondotte, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di "ente pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo. Pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 39/2013, non sussiste incompatibilità tra incarico di segretario generale nell'amministrazione comunale e carica di segretario generale di un'azienda speciale, anche in forma consortile, costituita dal medesimo comune con altri comuni per la gestione del servizio pubblico intercomunale di trasporto, ai sensi del d.lgs. 267/2000.

Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) non sussiste l'inconfiribilità dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società consortile a totale capitale pubblico (ente di diritto privato in controllo pubblico) nei confronti di un consigliere di un comune che partecipa al capitale sociale della stessa società. Sussiste invece l'inconfiribilità in tutti i casi in cui a tale consigliere vengono

affidate le funzioni di Presidente con deleghe gestionali, di amministratore delegato o comunque deleghe di carattere gestionale. Le cause di inconfiribilità sono ravvisabili anche nel caso in cui l'incarico sia attribuito non direttamente dall'amministrazione comunale ma dall'Assemblea della società consortile.

Tutti gli orientamenti dell'Autorità sono reperibili su:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/MateriaAnticorruzione>

Ministero dell'Interno: Contributi delle città metropolitane e delle province alla finanza pubblica per complessivi 516,7 milioni di euro - Comunicato del 04 maggio 2015.

Il Ministero dell'Interno, rende noto che sono stati perfezionati il 28 aprile tre decreti ministeriali che determinano il riparto del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle città metropolitane e delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 516,7 milioni di euro per l'anno 2015.

I provvedimenti, nell'ambito delle politiche di c.d. "spending-review", sono previsti dall'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in tema

di risparmi della spesa media corrente, per acquisto di autovetture e di conferimento di incarichi e consulenze, e con essi si individuano le singole quote che ciascuna città metropolitana e ciascuna provincia devono versare entro il 10 ottobre 2015 al bilancio dello Stato, per effetto delle citate misure di risparmio.

In particolare i decreti riguardano:

1. D.M. 28 aprile 2015 - la determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica di 510 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio 2012-2014, come risultante dai codici SIOPE, comunicati dal MEF;
2. D.M. 28 aprile 2015 - la determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica di 1 milione di euro, per l'anno 2015, in proporzione al numero di autovetture, comunicato dal citato Dipartimento;
3. D.M. 28 aprile 2015 - la determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica di 5,7 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'informazione statistica, le banche dati istituzionali ed il personale.

I tre decreti ministeriali, che saranno pubblicati nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, sono reperibili su:
<http://finanzalocale.interno.it>

Elezioni amministrative e regionali 31 maggio 2015 - Tutte le informazioni sull'appuntamento elettorale.

In data 7 maggio 2015, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante 'Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative', già approvato dal Senato.

Si vota domenica 31 maggio 2015 dalle 7 alle 23 in oltre mille i comuni che andranno al voto per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

Nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna le elezioni si terranno domenica 31 maggio mentre l'eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 14 giugno.

In Sicilia, invece, si vota sia il 31 maggio che il 1° giugno.

I primi a recarsi alle urne saranno i cittadini di Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta, la data delle elezioni è stata anticipata, infatti, a domenica 10 maggio.

Sempre il 31 maggio sono previste, inoltre, le consultazioni per l'elezione

del presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia.

Tutte le informazioni sull'appuntamento elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, nonché le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, sono reperibili sul sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo: <http://www.interno.gov.it/it/amministrative-2015-oltre-mille-comuni-voto>

Ministero dell'Interno:
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2015

Il Ministero dell'Interno rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 2015 il Dpcm 2 aprile 2015 concernente l'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e che conseguentemente che dalle ore 8 dell'8 maggio sino alle ore 24 del 31 dicembre 2015, sarà possibile inviare le domande di nulla osta collegandosi all'indirizzo: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>

Il decreto del presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 prevede una quota massima di 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all'estero e stabilisce che siano ammessi nel

territorio italiano lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Il provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota delle 13.000 unità, ne riserva 1.500 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con una circolare successiva, sulla base del fabbisogno che emergerà dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2643 del 29 aprile 2015 reperibile su: <http://www.interno.gov.it/it>

Ulteriori informazioni su:
<http://www.interno.gov.it/it/notizie/dcreto-flussi-lavoratori-non-comunitari-stagionali-2015>

Ministero della Salute: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Facendo seguito alla sentenza TAR Lazio n. 5714/2015 di annullamento della Circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero della Salute, con nota n. 14368 del 24 aprile 2015, fornisce indicazioni in merito alle assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con sentenza n. 5714 del 17/04/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, ha annullato la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica che, in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, aveva disposto che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali di cui all'art. 18, comma 2, del CCNL 16/5/1995, o di istituti contrattuali similari o alternativi (ad esempio i permessi brevi), non potendo più imputare a malattia l'assenza dal

servizio dovuta alle predette fattispecie.

Con la sentenza in oggetto, i giudici amministrativi rilevano che la nuova formulazione della norma di cui al comma 5 ter dell'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001 - che usa l'espressione "il permesso è giustificato" al posto della precedente "l'assenza è giustificata" - è generica e funzionale alla regolazione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto, e sottolineano, al contempo, che un'interpretazione logicamente e sistematicamente orientata della predetta norma non può essere quella proposta con la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, che richiama direttamente i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".

Tale richiamo diretto è inammissibile, secondo i giudici amministrativi, "perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull'assenza per malattia, come sopra evidenziato".

Pertanto, in ossequio alla sentenza di annullamento sopra richiamata, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere imputate dai dipendenti a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

INPS: "Arrotondamento dell'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria - Chiarimenti".

Con messaggio n. 2974 del 30 aprile 2015, l'INPS fornisce chiarimenti in ordine all'arrotondamento dell'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'Art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della

relativa decorrenza.

Inoltre, il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.

Ciò premesso, l'INPS, fornisce chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell'anzianità contributiva, precisando che per la determinazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l'anzianità stessa deve essere interamente maturata.

L'arrotondamento previsto dall'art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell'anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

- regime sperimentale "opzione donna" di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall'età anagrafica
- pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

Il documento è reperibile su:
<http://www.inps.it/portale/default.aspx>

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2194 del 30 aprile 2015: la decisione di aderire alla convenzione Consip è di esclusiva competenza dirigenziale.

Secondo il Consiglio di Stato, rientra nell'attività gestionale del dirigente la decisione di aderire o meno a alle convenzione Consip.

L'adesione alla convenzione Consip rientra nell'attività gestionale di competenza della dirigenza comunale ai sensi dell'art. 107, c. 3, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, norma in forza della quale spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo tra i quali in particolare la stipulazione dei contratti.

Pertanto la Giunta non è competente in materia e non ha titolo a deliberare in proposito.

La facoltà alternativa, tra l'adesione ad una convenzione Consip e l'indizione di una gara ad hoc, costituisce una

scelta gestionale, e non certo un atto di indirizzo di competenza degli organi di governo locale.

La scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché l'individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell'interesse pubblico che la sottende.

Ed infatti per le amministrazioni non statali vi è una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione.

E' l'ente che, nell'ambito della sua autonomia e nell'esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assume la decisione di aderire alla convenzione e tale adesione non necessita del supporto di una specifica delibera.